



CORTE COSTITUZIONALE -

*Palazzo della Consulta*

*Premio "Giuseppe Chiarelli"*

*3 dicembre 2015*

**Alessandro Criscuolo**

**Presidente della Corte Costituzionale**

**La Costituzione: strumento di sviluppo democratico**

Ringrazio tutti i presenti, tutti coloro che hanno accolto l'invito ad essere oggi qui in occasione del conferimento del premio intitolato alla memoria di Giuseppe Chiarelli.

Di ciò sono particolarmente lusingato.

L'amico e collega Mario Morelli ha illustrato il percorso professionale da me svolto nelle diverse istituzioni e che ha avuto inizio negli anni in cui la Costituzione era ancora molto giovane e, per così dire, "muoveva i primi passi".

Pur rifuggendo i toni autobiografici, non posso non considerare quanto la mia formazione sia stata influenzata dall'aver iniziato ad occuparmi di diritto e aver poi proseguito il cammino mentre venivano attuate le scelte più innovative introdotte dalla Carta costituzionale, a cominciare dal Supremo organo di garanzia della Costituzione che ho l'onore di presiedere.

Sono stati gli anni dell'esordio di un Consiglio superiore della magistratura con caratteristiche di vera autonomia; dell'attuazione dello Stato regionale; della definizione dei caratteri distintivi del *referendum*.

Ma anche gli anni delle riforme costituzionali. Una per tutte, quella del Titolo V che non poche conseguenze ha avuto sul lavoro della Corte e che, come è noto, è già destinata ad essere superata.

Penso, allora, alle trasformazioni che hanno segnato la storia di questi decenni. Alle forti innovazioni economiche e sociali che hanno contribuito all'affermazione di un modello di società lontanissimo da quello diffuso all'epoca in cui la Costituzione vide la luce.

Una società dinamica, pluralista, contrassegnata da un alto grado di complessità, venutasi evolvendo, nel secondo dopoguerra, attraverso un cammino lungo e talvolta travagliato, accompagnato, tuttavia, dal progressivo affinarsi della riflessione di giuristi, storici e filosofi del diritto – alcuni dei quali oggi presenti – che, in una dinamica virtuosa, hanno incarnato, e continuano a incarnare al contempo, il ruolo di interpreti e promotori del cambiamento.

Cambiamento che ha riguardato ogni aspetto dell'organizzazione sociale, dagli stili di vita alle regole dell'economia, incidendo in modo significativo sulla cultura e sul costume.

Ciò si è tradotto nell'acquisizione di nuove ideologie; ha influito sulla formazione delle categorie concettuali e, in ultima analisi, sulla stabilità dei principi e dei valori di riferimento, la cui portata – evidentemente – non può non assumersi calata nel processo storico.

Contemporaneamente è maturata la consapevolezza che i maggiori problemi delle società moderne presentano quasi sempre carattere sovranazionale, riguardando temi, come la salvaguardia dell'ambiente, la regolamentazione dell'immigrazione o la distribuzione delle risorse, rispetto ai quali si impongono soluzioni concordate tra tutti i paesi coinvolti.

Infine, la complessità è accresciuta dal moltiplicarsi e intersecarsi delle fonti di produzione delle regole a cui si ricollega la crisi della centralità dello Stato e della sua organizzazione amministrativa e giudiziaria. Fattore, quest'ultimo, che ha dato luogo a processi di "destrutturazione" dell'ordinamento classificabili come "produzioni alternative" del diritto e della giustizia<sup>1</sup>.

Questo processo dinamico, la cui individuazione, in termini generali, certo non sorprende, risulta interessante per il giurista, posto che anche le leggi, come ogni opera dell'uomo, rispecchiano il tempo in cui sono varate e non sfuggono al condizionamento della storia. Esse, infatti, riflettono bisogni, problemi e ambizioni tipici di un dato momento.

Poiché lo *ius* è elemento costitutivo della *societas*, la dimensione storica di quest'ultima non può che riguardare entrambi. L'esperienza giuridica, posta in relazione al divenire degli stessi valori guida, comporta che ciò che in un dato momento storico è qualificabile come "giuridico", può non esserlo più in un tempo successivo e viceversa<sup>2</sup>.

Dunque, il mutamento di una società reca con sé il problema della tenuta nel tempo delle prescrizioni normative e la maggior rapidità con cui tale mutamento si manifesta accresce il rischio della loro obsolescenza nel breve termine.

Per altro verso, l'accelerazione tende ad incrementare lo sviluppo di fattori di disomogeneità del gruppo sociale, spesso accentuando le differenze tra le generazioni e rendendo più problematico il tema della trasmissione del valore dell'esperienza.

In questa prospettiva guardo al progetto originario che la Costituzione recava in sé. Progetto la cui realizzazione, affidato ad una visione fiduciosa del domani, poggiava non solo sul riconoscimento dei diritti fondamentali e sulla tutela delle libertà, ma anche sull'impegno che la Repubblica italiana assumeva in prima persona, rivendicando a sé il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale

---

<sup>1</sup> P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, p. 37. In tema, S. Cassese, *La crisi dello Stato*, Roma-Bari, 2002.

<sup>2</sup> Chiarissimo, sul punto, R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, p. 427.

che di fatto avrebbero potuto impedire la piena realizzazione della persona umana, come individuo e nella collettività.

Sappiamo che, storicamente, ciò accadde perché l'esperienza maturata sotto la vigenza dello Statuto albertino e, in genere, delle costituzioni ottocentesche - concepite nell'intento di riservare all'autorità il massimo potere - aveva reso palese che la mera enunciazione di un diritto, soprattutto se l'attuazione è affidata alla legge ordinaria, può non bastare per garantirne l'effettivo esercizio.

Una consapevolezza che traspare, in modo puntuale, nell'articolo 4 della Costituzione, ove, con riferimento al diritto al lavoro, il riconoscimento è seguito dall'impegno della Repubblica a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo.

La Costituzione italiana, infatti, accanto a norme di tradizione liberale, detta *norme di scopo*, indicando fini la cui realizzazione è stata considerata propedeutica al conseguimento del benessere comune.

Nel diritto positivo sono stati introdotti valori normativi la cui attuazione deve tradursi in azioni e comportamenti.

Si tratta di proposizioni che rivelano una dimensione ideale, quella che Falzea ha definito "ottatività", avvertendone, da un lato, la portata innovativa e, dall'altro, la difficoltà di contenimento nei confini della positività giuridica<sup>3</sup>.

Tale dimensione si traduce in un modello di legalità costituzionale dotato di un carattere prescrittivo che - a mio avviso - non solo non si contrappone agli aspetti programmatici della Costituzione, ma si integra con essi secondo canoni di sistematicità.

Compito dell'interprete è comprendere questa complessità, cogliendo il nucleo centrale di valori costituzionali la cui prevalenza discende non solo dal valore normativo gerarchicamente sovraordinato, ma - direi soprattutto - da un radicamento culturale.

---

<sup>3</sup> A. Falzea, *La Costituzione*, p. 466.

La prevalenza dei valori costituzionali rispetto a valori legali di rango inferiore costituisce il criterio guida al quale dovrebbe conformarsi la produzione legislativa.

Al riguardo, però, occorre svolgere una precisazione: nell'ordinamento italiano, come del resto in molti ordinamenti contemporanei, la produzione legislativa si presenta spesso orientata alla soluzione di problemi contingenti, ma vulnerabile alla prova del tempo. Ciò tradisce la difficoltà delle assemblee parlamentari nell'individuare gli strumenti attuativi delle finalità condivise.

Una difficoltà testimoniata dall'emergere di soggetti nuovi, come ad esempio le autorità indipendenti, spesso ritenuti capaci di intercettare più rapidamente le istanze del mondo contemporaneo.

Gli analisti rilevano che in tutte le democrazie occidentali il peso dell'esecutivo tende a crescere e non è un caso se in tutti i Paesi europei si sono moltiplicate le iniziative di semplificazione normativa e in Italia si è assistito perfino alla istituzione di un apposito Ministero senza portafoglio.

Orbene, credo che crisi della legge significhi anche crisi della progettualità, della capacità di disegnare un futuro attraverso una strategia normativa di lungo termine.

È ben vero che i tentativi di pianificazione del passato non evocano buoni ricordi, ma non mi pare confutabile che, accanto alla capacità di reagire in tempi brevi, le istituzioni debbano anche provare a tracciare la linea di sviluppo di una società nel medio-lungo termine.

Quando ciò non avviene l'aspettativa nei confronti del diritto costituzionale si intensifica. Ad esso, sempre più, si domanda di enucleare valori e diritti invocabili davanti a qualsiasi corte.

Al contempo, la giurisprudenza – costituzionale e non solo – è chiamata ad assolvere, con rinnovata energia, al compito di interprete delle esigenze sociali.

Il compito è davvero arduo. La società odierna, diversamente da quelle che l'hanno preceduta, non presenta più un nucleo omogeneo di principi condivisi sotteso ai concetti formali posti al vertice del sistema.

Intendo dire che le categorie concettuali che tradizionalmente siamo abituati a maneggiare, si sono formate, più o meno consapevolmente, intorno a valori e principi condivisi, costituenti patrimonio comune di una società, per questo aspetto, omogenea.

Oggi questo quadro di valori sostanzialmente condiviso si presenta assai meno stabile e omogeneo rispetto al passato.

La varietà delle spinte culturali provenienti dalle diverse componenti sociali ha allontanato definitivamente il modello attuale sia dalla statica società ottocentesca, sia dall'esperienza più recente dei primi anni della seconda metà del secolo scorso.

Le stesse categorie del diritto vengono sollecitate. Esse – come è stato lucidamente osservato da Nicolò Lipari – “non possono essere più riflesso di un contesto sociale omogeneo perché si sono venuti modificando i modi di pensare, le tecniche della produzione sociale, gli stili di vita”<sup>4</sup>.

Soccorre il criterio interpretativo. Se l'essenza della Costituzione è da riporre nei valori coesenziali alla forma di Stato, nei quali la collettività si riconosce, è da essi che occorrerà prendere l'ispirazione per enucleare le categorie di senso che fanno vivere i principi consacrati nel testo.

E' a questi ultimi che bisognerà guardare per poter operare una graduazione, tenendo conto non solo dei principi espressi, ma ricercando quelli che sono tuttavia impliciti nel sistema o sono ricavabili da singoli gruppi di norme.

Si distinguerà tra principi costituzionali veri e propri e principi politici, ideologie che fanno da sfondo all'ordinamento positivo, ma che allo stato ne sono fuori, non essendosi ancora tradotte in norme concrete.

Nella contrapposizione, introdotta da Mortati, tra costituzione formale e costituzione materiale, tra costituzione normativa e costituzione sostanziale, emerge

---

<sup>4</sup> N. Lipari, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, p. 29.

chiaramente che la costituzione formale risulta tanto più vincolativa quanto più i suoi contenuti sono vicini alla realtà sociale.

In una società stabile il limite posto dalle regole tende a coincidere con la stessa configurazione sociale.

All'opposto – quando una società è attraversata da moti di cambiamento, dall'emersione di nuove ideologie o dall'affermazione di nuovi modelli – alla costituzione scritta si affida “una funzione di garanzia delle posizioni di compromesso raggiunte (nelle varie forme che questo può assumere)”<sup>5</sup>

In ogni caso – pur prescindendo dalla dicotomia di Mortati – è ormai acquisizione pacifica che l'individuazione del contenuto delle disposizioni costituzionali deve avvenire tenendo conto anche di indici estranei al dato testuale. Che si tratti di legge ordinaria, integrativa o attuativa della Costituzione, di giurisprudenza costituzionale o dei giudici comuni, di prassi politiche o di indicazioni sovranazionali, resta il fatto che l'interprete, muovendo dal testo scritto, deve comunque fare i conti con la varietà e la complessità della realtà sociale che va al di là di quel testo.

Il tema dei valori sui quali si basa la vita di una collettività impone la considerazione delle istanze provenienti dalle diverse componenti sociali, tenendo presente che il prorompere di forze nuove in opposizione a quelle detentrici del potere è un connotato tipico delle società eterogenee.

La dialettica tra potere dello Stato e potere dei gruppi che ottengono leggi di settore le quali, a loro volta, esprimono principi generali, dotati di efficacia regolativa per intere materie o classi di rapporti, pone tanto il problema della mediazione del giudice, quanto quello del controllo di legittimità costituzionale, volto a ristabilire l'unità di trattamento giuridico<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> C. Mortati, Costituzione (Dottrine generali), in Enciclopedia del diritto, vol. XI, Giuffrè, Milano 1962, p. 168.

<sup>6</sup> Sul punto, N. Irti, L'età della decodificazione, 1979, p. 32.

Né può trascurarsi che nell'ambito dell'ordinamento positivo coesistono, accanto a soggetti più strutturati, forme minori, organizzate con criteri normativi, che danno vita ad altrettanti micrordinamenti, non sempre sintonici e talvolta in antagonismo con lo Stato, i quali possono generare problemi di contrasto e di composizione.

Si tratta del cosiddetto "diritto negativo", al quale vanno ricondotti fenomeni non sempre facilmente omologabili, spesso originati dalla stratificazione nel tempo di regole e consuetudini. Al riguardo, ricordiamo che perfino le associazioni illecite – come avvertiva Santi Romano nel 1945 – sono tali di fronte all'ordinamento statale, ma "finché esse vivono, ciò vuol dire che sono costituite, hanno un'organizzazione interna e un ordinamento che, considerato in sé e per sé, non può non qualificarsi giuridico"<sup>7</sup>.

In un quadro così variegato la difesa del valore del pluralismo, del quale la Costituzione è garante, è affidata alla Corte costituzionale, la quale assicura la composizione tra i principi attraverso il bilanciamento, quando più d'uno risulti chiamato in causa.

In quasi sessant'anni di attività la Corte costituzionale ha avuto un ruolo decisivo nel farsi interprete della trasformazione della società, adeguando alle sopravvenienze storiche il significato delle norme.

In tale processo dinamico si colloca, ad esempio, il riconoscimento progressivo di diritti che, sebbene non enunciati espressamente dalla Costituzione, sono stati ritenuti presenti *in nuce* e, per questo, enucleati direttamente da principi e norme costituzionali.

La legge è deputata a compiere, in relazione ai singoli settori di intervento, la selezione degli interessi meritevoli in base ai criteri, ai principi e agli scopi indicati dalla Costituzione.

---

<sup>7</sup> Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1945, p. 100 ss.

Quando ciò non si verifica (per un vizio formale o materiale originario o per un vizio materiale successivo), detta legge è destinata ad essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

Talvolta è l'emergere nel tempo di nuove sensibilità a causare un "invecchiamento" della legge fino al limite dell'illegittimità costituzionale. Come è accaduto, per esempio, con riferimento a leggi limitative delle libertà delle donne, nate nella generale condivisione sociale e poi inesorabilmente travolte da un cambiamento culturale di cui la Corte, ancora una volta, s'è fatta interprete.

Va da sé che l'accrescersi del grado di complessità di una società - come tutti i fenomeni espansivi - pone il problema della individuazione dei limiti.

Il rischio è che anche la struttura giuridica più evoluta possa soccombere sotto il peso del disordine giuridico.

Ma al riguardo occorre sottolineare che la Costituzione è un corpo vivo e contiene in sé gli strumenti per far fronte alle sopravvenienze storiche, sia agendo sull'elasticità del testo, sia, quando questo non sia possibile, mediante l'intervento di una legge di revisione costituzionale attraverso la procedura aggravata prevista dall'articolo 138. Unico limite insuperabile, stabilisce l'articolo 139, è la forma repubblicana, punto di incontro e sintesi, oggi possiamo dire, dei principi fondamentali. Principi che, peraltro, costituiscono anche canoni ermeneutici per la valutazione della legittimità costituzionale delle leggi.

Dicevo che la modernità pone nuovi ordini di problemi.

Di fronte ad un avvicinarsi di modelli sociali interagenti sempre più rapido, la selezione dei valori tende a disperdersi sotto il duplice effetto della caducità e della eterogeneità degli impulsi.

Si tratta di un tema assai complesso. Natalino Irti, scorgendo nelle società moderne una incolmabile perdita dei valori, osservava, già nel 2004, che essi "sono collocati in carte costituzionali o dichiarazioni universali, cioè in altri *documenti della volontà umana*, sempre revocabili modificabili violabili. Si scopre così che essi

non provengono da una fonte universalmente e incondizionatamente valida, *ma esistono perché gli uomini vogliono che esistano*, che il loro senso deriva dalla volontà che abbiano un senso. La loro cogenza non è diversa dalla cogenza di qualsiasi altra norma”<sup>8</sup>.

E’ un’analisi lucida che aiuta a comprendere la realtà alla luce di un realismo segnato dalla presa d’atto della potenza delle ragioni del mercato globalizzato, ma che, come è noto, ha trovato un autorevolissimo contraddittore in Luigi Mengoni secondo cui “l’alternativa alla quale è orientato l’ordinamento giuridico in risposta al cambiamento sociale non è il ripiegamento su un positivismo radicale ... che interrompe ogni comunicazione del sistema normativo con valori metagiuridici”<sup>9</sup>.

Si tratta, in realtà, di riaffermare la centralità dell’uomo nel sistema costituzionale nonché l’impossibilità di ricondurre integralmente agli aspetti economici la complessità del reale, tenendo conto del pericolo che – come ha ricordato Pietro Perlingieri – si annida nel prendere atto in modo acritico del governo dell’economia<sup>10</sup>.

Questa centralità dell’uomo costituisce il portato di una evoluzione storica che testimonia come l’evolversi degli assetti sociali si incarni nel fenomeno giuridico.

In un rapporto dialettico con il passato, ispirato dalla consapevolezza che nessuna nuova soluzione può ritenersi indipendente da ciò che è stato, ricordo volentieri che le origini dell’idea stessa di costituzione si rinvengono già nel pensiero politico greco, almeno nel senso di una individuazione delle norme a carattere preminente nell’ambito di una graduatoria delle fonti. Note, del resto, sono la definizione di Isocrate, per il quale la costituzione è “l’anima della città” e la concezione aristotelica della “*πολιτεία*”.

Né a ciò può dirsi del tutto estraneo il pensiero politico romano, ancorché con una diversa consapevolezza. Penso a Cicerone e al collegamento tra ordine statale e

---

<sup>8</sup> N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari 2004, p. 24.

<sup>9</sup> L. Mengoni, *Diritto e tecnica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 5.

<sup>10</sup> P. Perlingieri, *L’ordinamento vigente e i suoi valori*, Napoli, 2006, p. 232.

volontà popolare, nella visione del popolo fonte del potere nell'ambito della *civitas*, intesa come *constitutio populi*.

Centralità dell'uomo, dunque, nella Costituzione.

E se occorre prendere atto che le ragioni del diritto - radicate come sono nella cultura di una comunità - portano ad affermare che il valore della persona umana ha carattere assoluto, se il rispetto della dignità dell'uomo non può trovare temperamento, ebbene occorre riconoscere, altresì, che la questione etica è anche questione giuridica.

Si tratta di un connotato proprio della Costituzione che ne identifica il carattere più profondo e irrinunciabile, come una sorta di DNA.

Costantino Mortati osservava che la parola stessa Costituzione, derivante dal latino *constitutio*, da *constituere*, intesa nel suo significato più ampio, "valido per ogni ramo di conoscenza che si rivolga ad indagare l'intima e più propria essenza di un'entità, vuole designare quel carattere, o quell'insieme di caratteri, ritenuti necessari ad individuare ognuna di tali entità, differenziandola dalle altre, e pertanto destinati ad accompagnarla in tutto il suo ciclo di vita"<sup>11</sup>.

Dunque è con questa intima essenza che nasce la Costituzione italiana, destinata a confrontarsi nel tempo con i mutamenti del contesto circostante, adattandosi entro un margine oltre il quale vi sarebbe lo snaturamento e la cui individuazione costituisce l'aspetto più delicato dell'operare dell'interprete.

La priorità, oltre che logica, direi intrinseca della Costituzione è frutto di una precisa "scelta di campo" operata dagli uomini che la pongono in una posizione privilegiata nell'ambito del complesso delle regole al quale ci riferiamo comunemente con il sintagma "ordinamento giuridico".

Ciò deriva dal fatto che la costituzione non mira a garantire in modo generico la convivenza ordinata di una collettività.

---

<sup>11</sup> C. Mortati, op. cit., p. 140

L'organizzazione sociale sulla quale poggia una costituzione deve essere, in un certo senso, già politicamente ordinata. Deve cioè aver completato quel cammino che porta alla selezione di orientamenti sufficientemente definiti da poter ispirare il sistema dei rapporti economici, culturali, religiosi, ect. ...

Ecco perché c'è, in ogni costituzione, il racconto di una civiltà.

I Padri costituenti – pur nelle diverse e contrapposte ideologie – furono animati da un comune intendimento, già proprio della Costituzione di Weimar e che il regime dittatoriale aveva vanificato: porre le esigenze e le difficoltà quotidiane dell'uomo “normale” al centro del diritto, dando rilievo – come efficacemente ha osservato Paolo Grossi – “al povero cristiano in carne ed ossa lasciato solo e sprovveduto nelle difficoltà e nelle pene della sua esistenza quotidiana”<sup>12</sup>.

Ribaltando la concezione ottocentesca, riconobbero alla persona - intesa come individuo che si realizza come singolo e nelle formazioni sociali e non già come figura idealizzata e astratta di uomo - una “anteriorità” rispetto all'idea di Stato.

Essi scelsero di inserire i principi fondamentali nel corpo della Carta costituzionale, respingendo la proposta di collocarli nel preambolo.

Tale scelta, peraltro, se da un lato ha conferito loro quella che Mortati definì una “superlegalità costituzionale”<sup>13</sup> dall'altro non ha attribuito ad essi carattere “soprannaturale” rispetto all'intero ordinamento giuridico.

Il risultato fu una Costituzione non al di sopra degli uomini, ma tra gli uomini, capace di realizzare, contemporaneamente, la funzione conservativa e quella, per così dire, innovativa – espansiva.

Oggi, con riferimento alla nostra Carta fondamentale, potremmo parlare di una costituzione “ottimista”, pervasa da quella vitalità che tipicamente accompagna i grandi progetti.

---

<sup>12</sup> P. Grossi, La costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno (The Italian Constitution as an Expression of Legal Post Modernism) in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2013, fasc. 3, pp. 607-627.

<sup>13</sup> C. Mortati, *Costituzione (Dottrine generali)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Giuffrè Milano 1962, p.214

E se ogni costituzione è anche statuto identitario di una comunità, occorre allora interrogarsi sul significato e sul senso che oggi assume quella magnifica proiezione verso il domani.

L'abbandono definitivo di una concezione statica delle regole che ordinano la vita sociale, segnata dall'apologia del comando rigido, concepito in un ambiente elitario e presuntivamente da tutti conosciuto, ha aperto la strada ad una visione sempre più umanistica ove la persona viene presa in considerazione in tutte le sue implicazioni.

La capacità espansiva delle norme costituzionali ha trovato così la condizione di "innesco" nell'operare quotidiano dei giudici comuni oltre che – ovviamente – nell'attività della Corte costituzionale.

Il dinamismo delle norme costituzionali, specie di quelle sui principi fondamentali, è infatti espresso nelle decisioni della Corte costituzionale che – come affermato da Cesare Ruperto<sup>14</sup> – è "organo della comunità, piuttosto che dello Stato".

Questo sviluppo che, nel tempo, ha interessato ogni ramo dell'ordinamento porta ad affermare che l'intangibilità dei principi fondamentali e la loro capacità di recepire le mutevoli esigenze di un'epoca nascente ha reso la Costituzione un vero e proprio *misuratore* dello sviluppo democratico del Paese.

E tempo di provare a tirare qualche conclusione.

Molto si è scritto sulla mancanza di organicità soprattutto della prima parte della Costituzione che, a detta di alcuni, avrebbe troppo patito la giustapposizione di orientamenti politici diversi, talvolta insanabilmente contrastanti. Sono note le considerazioni di Pietro Calamandrei secondo cui "il contenuto della Costituzione rappresenta in molte sue parti la risultante transattiva e forse provvisoria di concezioni contrastanti e di forze contrastanti"<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> C. Ruperto, *La Costituzione in mezzo a noi*, Milano, Giuffrè 2005, 11

<sup>15</sup> P. Calamandrei, *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*, in *Commentario sistematico alla costituzione italiana*, I, Firenze, 1950, CXXIX ss.

Ritengo, invece, che, alla prova dei fatti, la coesistenza di diversi motivi ispiratori, cristiano, liberale e socialista, abbia contribuito allo sviluppo di una composizione armonica in cui, ferma la disomogeneità dei presupposti, ha prevalso la convergenza dei valori essenziali comuni. Una volta riconosciuto il collegamento tra persona e società come declinazione di un fenomeno certamente unificabile, si è dato vita ad un sistema dinamico volto, appunto, alla tutela della “persona sociale”.

Ecco perché sono profondamente convinto che ogni tentativo di riforma costituzionale non dovrebbe mai prescindere da una attenta verifica preventiva volta ad esaminare, nei limiti del possibile, tutti gli effetti che un innesto è in grado di produrre rispetto all’organicità dell’intero sistema.

Vi è poi la questione di fondo che riguarda la legittimazione stessa del potere costituente<sup>16</sup>, dato che “Ogni Costituzione presuppone un potere costituente”<sup>17</sup>.

E’ questo un aspetto particolarmente delicato che occorre tenere in considerazione soprattutto quando i tentativi di rimettere mano alla Costituzione cominciano a farsi frequenti.

Come è noto, il dibattito relativo alla categoria del potere costituente è stato ed è tuttora assai vivace. Lo ricorda benissimo Giovanni Bianco nelle sue “Brevi note su potere costituente e storia” pubblicate negli Studi in onore di Pietro Rescigno<sup>18</sup> evidenziando che si tratta di categoria “di difficile definizione giuridica, proprio perché è inerente al momento fondativo degli Stati e ad un fatto normativo di assoluta rilevanza politica, inteso quale fonte di produzione della Costituzione”.

Personalmente, continuo a trovare indicazioni preziose nella distinzione operata da Santi Romano tra potere costituente rivoluzionario che “incide sulla

---

<sup>16</sup> Carl Schmitt, nella “Dottrina della Costituzione”, fornì una definizione della categoria del potere costituente che rivela la sua intrinseca polimorfia: “potere costituente è una volontà politica il cui potere o autorità è in grado di prendere la decisione concreta fondamentale sulla specie e la forma della propria esistenza politica. Dalle decisioni di questa volontà si fa discendere la validità di ogni ulteriore disciplina legislativa costituzionale. Le decisioni in quanto tali sono qualitativamente diverse dalle normative legislative costituzionali regolate sul loro presupposto...”.

P. Barile, Potere costituente, in Nss. dig. it., vol. XIII, Utet, Torino, 1968, 443 ricorda che “il potere costituente rientra nella categoria delle fonti di produzione del diritto obiettivo, in quanto fonte di produzione delle norme costituzionali. Tale funzione si esplica mediante fatti normativi, cioè atti di instaurazione di un nuovo ordinamento giuridico, effettuati in modo autoritativo da forze politiche preponderanti che pongono in tal modo la Costituzione...”.

<sup>17</sup> C. Mortati, La costituente. La teoria, la storia, il problema italiano, 1945. Raccolta di scritti, I, Milano, 1972, 34.

<sup>18</sup> G. Bianco, Brevi note su potere costituente e storia, Studi in onore di Pietro Rescigno, I, Teoria generale e storia del diritto, 1998, Milano, 145.

configurazione dello Stato”<sup>19</sup> e potere costituente istituzionalizzato, caratterizzato dall’esistenza di “un complesso di norme [...] desumibili dai cosiddetti principi generali, che regolino e accompagnino il procedimento con cui l’instaurazione di un nuovo ordine costituzionale deve avvenire [...]”<sup>20</sup>.

E mentre nel primo caso il potere viene esercitato fuori dalle regole, in genere in un tempo ridotto<sup>21</sup>, nel secondo caso esso viene esercitato nell’ambito di un procedimento prestabilito.

In tal caso il potere costituente “si muove nell’orbita del diritto positivo ed è, esso stesso, un potere costituito”<sup>22</sup>.

La *dinamicità* della nostra Costituzione ha consentito di introdurre principi rivoluzionari nel preesistente ordinamento, riguardato alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata.

Al tempo stesso ha consentito di recepire i mutamenti culturali della società e le istanze di rinnovamento facendo leva sulla duttilità del testo e, là dove necessario, ricorrendo alla procedura di revisione della Costituzione.

Scorgo in tutto ciò il favore per le soluzioni pacifiche, ove il riconoscimento della centralità dell’uomo si manifesta nella garanzia del confronto leale delle opinioni.

Non sappiamo in che misura i Padri costituenti, tracciando il futuro della Nazione, abbiano immaginato una società con le caratteristiche di quella odierna.

Ma sappiamo, per certo, che essi ci affidarono uno strumento prezioso. Una bussola puntata sull’uomo con la quale avanzare al riparo dal rischio di dimenticare la lezione della storia.

Uno strumento che – ritengo - merita la cura attenta di quanti lo hanno ereditato.

---

<sup>19</sup> Santi Romano, *Rivoluzione*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, Milano, 221.

<sup>20</sup> Santi Romano, *L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, in *Archivio giuridico*, LXVIII, Modena, 1901, ora in *Scritti minori*, I, Giuffrè, Milano, 1990, 135.

<sup>21</sup> C. Mortati, *La costituente*, cit. 34.

<sup>22</sup> Santi Romano, o.u.c., 135.